



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Acquisto della cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con cittadino italiano

Scheda pratica a cura di Lara Olivetti e Paolo Bonetti (Aggiornata al 18 febbraio 2012)

Sommario

1. Requisiti
 - 1.1 Impedimenti
 - 1.2 Valutazione della sussistenza del matrimonio
 - 1.3 Decorrenza del termine
 - 1.4 Figli minori e donne straniere coniugate con cittadini italiani prima del 21 aprile 1983
2. Cause di preclusione
 - 2.1 Esistenza di condanne
 - 2.2 Riabilitazione
 - 2.3 Sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica
3. Presentazione della domanda
 - 3.1 Autorità ricevente
 - 3.2 Redazione della domanda e documentazione da allegare
 - 3.3 Contributo per la presentazione della domanda
 - 3.4 Istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009
4. Procedura
 - 4.1 Ricezione dell'istanza
 - 4.2 Incompletezza o irregolarità della domanda o della documentazione - inammissibilità
 - 4.3 Invio dell'istanza al Ministero dell'Interno
 - 4.4 Termine per la definizione negativa del procedimento
 - 4.5. Sospensione del procedimento
 - 4.5 Provvedimento di conferimento della cittadinanza e giuramento
 - 4.6. Rigetto dell'istanza
5. Mezzi di tutela contro i provvedimenti di diniego del conferimento della cittadinanza

5.1. Giurisdizione del giudice amministrativo

5.2 Giurisdizione del giudice ordinario

6. Potere di revoca del decreto di conferimento della cittadinanza italiana

1. Requisiti

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte di uno straniero a seguito di matrimonio con un cittadino italiano non avviene automaticamente, come prima del 1983 la legge consentiva, ma può avvenire soltanto previa presentazione di un'apposita domanda da parte del coniuge straniero – che dunque potrebbe non presentarla mai o presentarla in periodo assai diverso rispetto al periodo minimo previsto dalla legge.

In ogni caso, l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero ha un trattamento più favorevole rispetto agli altri casi di acquisto della cittadinanza.

In generale la legislazione italiana prevede che, a seguito del matrimonio col cittadino italiano, lo straniero, residente all'estero o in Italia, ha facoltà di presentare una domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana dopo che sia trascorso un tempo minimo dalla celebrazione del matrimonio, purché il matrimonio sia ancora in essere e non abbia a carico condanne o procedimenti penali o motivi ostativi attinenti alla sicurezza della Repubblica.

Più precisamente il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquisire la cittadinanza italiana qualora, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio. I termini sono ridotti della metà, in presenza di figli nati o adottati dai coniugi (quest'ultima innovazione per i residenti all'estero è più favorevole rispetto a ciò che prevedeva la legge prima della riforma introdotta dalla legge n. 94/2009). Al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, né la separazione personale dei coniugi (art. 5 [legge 5 febbraio 1992 n. 91](#) recante nuove norme sulla cittadinanza, come modificato dall'art. 1 della [legge n. 94/2009](#)).

È richiesto pertanto che lo straniero abbia entrambi i seguenti requisiti:

1) il matrimonio con un cittadino italiano, perdurante fino al momento dell'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza;

2) il decorso di un periodo minimo di tempo dalla data di celebrazione del matrimonio:

a) tre anni (o 18 mesi se vi sono figli nati o adottati dai coniugi) oppure

b) due anni (1 anno se vi sono figli nati o adottati dai coniugi) di residenza legale ininterrotta nel territorio della Repubblica, durante il matrimonio, in conformità alle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e a quelle relative all'iscrizione anagrafica (art. 1, comma 2 del [decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572](#), Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91).

In particolare, circa la residenza legale, l'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge ([D.P.R. n. 572/1993](#)) stabilisce che, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, si considera

legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica.

Così il concetto di residenza indicato [dall'art. 43 cod. civ.](#) risulta integrato, ai fini dell'acquisto della cittadinanza, dall'obbligo per lo straniero di assolvere a tutti gli adempimenti connessi al suo soggiorno in Italia: in particolare, essere in regola con le norme relative al soggiorno degli stranieri e con quelle relative all'iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza.

Il requisito della regolarità del soggiorno comporta che:

a) il coniuge che sia cittadino di un altro Stato membro dell'Unione europea, abbia ottenuto l'attestazione comunale del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (come prescrive il [d. lgs. n. 30/2007](#))

b) il coniuge che sia cittadino di uno Stato extracomunitario o abbia lo status di apolide deve essere titolare di una carta di soggiorno per familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario o di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno.

Inoltre occorre ricordare [l'art. 5 della legge n. 91/1992, come modificato dall'art. 1 della legge n. 94/2009](#), dispone che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana in due ipotesi alternative:

a) quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno due anni, oppure da almeno un anno in presenza di figli nati o adottati dai coniugi, oppure

b) se residente all'estero dopo almeno tre anni dalla data del matrimonio oppure dopo almeno 18 mesi in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

In entrambi i casi, inoltre, si richiede che, al momento dell'adozione del decreto di concessione, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

In proposito la [circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei diritti civili, le minoranze e la cittadinanza, del 7 ottobre 2009, n. 13074](#), dispone quanto segue:

a) Nell'ipotesi della domanda presentata dal coniuge che risieda legalmente da almeno due anni nel territorio dello Stato, si evidenzia che il dettato legislativo, ai fini dell'ammissibilità della domanda, imponga null'altro che l'accertamento dell'esistenza di un rapporto coniugale non meramente strumentale, ma effettivo e duraturo, in costanza del quale sia maturato altresì il prescritto periodo di residenza legale nel territorio dello Stato, a dimostrazione dell'avvenuto inserimento dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale. Perciò può presentare la richiesta di cittadinanza non soltanto il coniuge dello straniero naturalizzato anteriormente alla data del matrimonio ma anche il coniuge di chi abbia acquistato la cittadinanza successivamente a tale data, sempre che al momento della domanda abbia maturato i requisiti previsti dalla norma.

b) nell'ipotesi della domanda presentata dal coniuge dopo tre anni dal matrimonio se residente all'estero, la circolare dispone che il coniuge straniero del cittadino italiano che si sia trasferito in Italia dopo tre anni di matrimonio trascorsi all'estero può presentare istanza presso la

Prefettura competente in base alla nuova residenza, senza attendere il maturare del termine di due anni di residenza legale nel territorio italiano, purché, al momento della presentazione della domanda, lo stesso sia in regola con le norme sul soggiorno e sia iscritto nei registri anagrafici della popolazione residente. E' da ritenersi, infatti, che il requisito il cui possesso è necessario per poter acquistare la cittadinanza italiana debba essere stato già stato maturato durante la residenza all'estero.

Poiché [l'art. 5 della legge n. 91/1992, come modificato dalla legge n. 94/2009](#), prevede che, alla data di adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi, il Ministero dell'Interno nella citata [circolare del 7 ottobre 2009](#) ha disposto che - ad esclusione dei provvedimenti adottati prima del 8 agosto 2009 o che comunque soggiacciano alla precedente normativa (cfr. [circolare Ministero dell'Interno 6 agosto 2009](#) "istanze per matrimonio", punto A), riguardo ai quali non occorre effettuare alcun ulteriore accertamento - per i decreti di conferimento della cittadinanza italiana per matrimonio adottati dopo l'8 agosto 2009 occorre procedere a tale verifica e perciò dispone che, con l'atto di convocazione per la notifica del decreto di conferimento della cittadinanza, le Prefetture devono invitare gli interessati a produrre la seguente documentazione aggiornata alla data di adozione del provvedimento:

- 1) atto integrale di matrimonio
- 2) certificato di esistenza in vita del coniuge italiano: il decesso del coniuge, ai sensi dell'art. [149 cod. civ.](#) determina infatti lo scioglimento del matrimonio e la cessazione dei suoi effetti civili.

Peraltro, qualora gli Ufficiali di Stato Civile o le Autorità Diplomatico-Consolari venissero successivamente a conoscenza di una separazione o divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto, ma non ancora annotati e trascritti a quel momento, essi devono comunicarlo alla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno per la revoca del provvedimento.

Nel caso in cui lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o comunque la separazione personale tra i coniugi attengano al periodo precedente l'adozione del decreto di acquisto della cittadinanza, ma siano accertate dopo la predetta notifica ovvero al momento della prestazione del giuramento, di cui all' art. 10 della legge n. 91/1992, il Ministero ha afferma che l'autorità competente (Prefettura o Consolato) dovrà procedere alla restituzione del decreto al Ministero stesso, che ne dichiarerà la nullità in via di autotutela e emanerà il provvedimento conclusivo della procedimento ([circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze n. 6415 del 17 maggio 2011](#)).

1.1 Impedimenti

Impediscono l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio lo scioglimento, l'annullamento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale dei coniugi, qualora tali atti siano intervenuti in ogni momento, prima dell'adozione del decreto di attribuzione della cittadinanza (art. 5 della [legge n. 91/1992](#), come modificato dall'art. 1, comma 11 della [legge 15 luglio 2009 n. 94](#), Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Le nuove disposizioni operano una deroga al principio generale del riconoscimento di una posizione di diritto soggettivo, secondo la quale, in diritto amministrativo, il verificarsi dei presupposti per tale riconoscimento sono fatti salvi, a prescindere dai tempi di emanazione del provvedimento che ne prenda atto.

In tal senso si era pronunciato il Consiglio di Stato, affermando che l'acquisizione della cittadinanza non è impedita dallo scioglimento, l'annullamento, la cessazione degli effetti civili o la separazione legale intervenuti dopo il compimento del periodo di residenza richiesto dalla legge, anche nel caso in cui tali circostanze si siano verificate prima della data di proposizione della domanda (Cons. Stato, Adunanza generale, 17 maggio 1993, n. 44; Cons. Stato parere 30 novembre 1992, n. 2482).

Invece ora dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009 lo scioglimento, l'annullamento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale dei coniugi impediscono l'acquisto della cittadinanza per matrimonio, qualora tali atti siano intervenuti in ogni momento, prima dell'adozione del decreto di attribuzione della cittadinanza.

1.2 Valutazione della sussistenza del matrimonio

La sussistenza del matrimonio e l'inesistenza di separazione personale dei coniugi, annullamento o scioglimento del matrimonio sono requisiti essenziali ai fini dell'acquisto della cittadinanza per matrimonio.

L'inesistenza di una separazione personale dei coniugi allude senz'altro all'istituto della separazione personale dei coniugi prevista dal codice civile e dal codice di procedura civile.

Occorre peraltro ricordare che uno dei doveri reciproci dei coniugi che deriva dal matrimonio è la coabitazione ([art. 143 cod. civ.](#)) e che la proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa di allontanamento dalla residenza familiare ([art. 146 cod. civ.](#)). Deve perciò ritenersi priva di rilievo giuridico la mera separazione di fatto tra i coniugi prima dell'omologazione da parte del tribunale o prima che il presidente del tribunale autorizzi i coniugi a vivere separati, in pendenza del giudizio di separazione.

La sussistenza del matrimonio è da valutarsi con riguardo all'assenza delle cause che ne fanno venire meno gli effetti, indicate dalla legge nello scioglimento, nell'annullamento, la cessazione degli effetti civili o la separazione personale dei coniugi.

E' vero che la legge non esige neppure la mancata separazione di fatto, ma soltanto la separazione personale dei coniugi, da intendersi come riferita all'istituto giuridico sopra regolato

dalla legge. Peraltro l'ambiguità dell'espressione "separazione personale" e l'obbligo giuridico di coabitazione tra i coniugi hanno favorito il formarsi di una prassi amministrativa in cui sono normalmente disposte indagini per accertare l'effettiva coabitazione dei coniugi. L'esito negativo degli accertamenti può portare ad un provvedimento di inammissibilità dell'istanza.

Il Consiglio di Stato ha recentemente affermato la rilevanza della circostanza della effettiva convivenza ed alcuni tribunali amministrativi regionali si sono pronunciati in modo conforme. In particolare, il venir meno della convivenza è un fatto di cui tenere conto nell'accertamento della pubblica amministrazione.

Infatti secondo la giurisprudenza, ai fini dell'ottenimento della cittadinanza, occorre non soltanto il dato formale della celebrazione del matrimonio, ma anche la conseguente instaurazione di un effettivo rapporto coniugale, con il rispetto dei conseguenti doveri civili di fedeltà, assistenza, collaborazione e coabitazione, previsti dall'art. [143 cod. civ.](#), perdurante per il tempo prescritto e tale da dimostrare l'integrazione dello straniero nel tessuto sociale e civile nazionale ([Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. 18 dicembre 2007, n. 6526](#); [T.A.R. Veneto, sent. 10 aprile 2008, n. 1958](#); [T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 19 settembre 2008, n. 4085](#), [T.A.R. Piemonte, sez. I, sent. 16 febbraio 2005, n. 322](#)).

Peraltro la cessazione della convivenza, in assenza di prole, costituisce già presupposto di revoca del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato allo straniero extracomunitario coniugatosi col cittadino italiano ([art. 30, comma 1-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sugli stranieri, di seguito indicato come T.U.](#)), il che farebbe venir meno il presupposto del regolare soggiorno, necessario ai fini dell'ottenimento della cittadinanza per matrimonio dopo i 2 anni di celebrazione allorché lo straniero si trovi sul territorio italiano.

Tuttavia la giurisprudenza sul punto non è concorde e si può sostenere che, circa l'obbligo di coabitazione, valga la parità di trattamento con i coniugi italiani. Infatti, La Corte Suprema di Cassazione ha affermato che non può ravvisarsi difetto di convivenza se risulta che la moglie, residente anagraficamente in altra città e domiciliata in diverso comune da quello del marito, va a fargli visita una volta al mese (Cass., sez. I civ., sent. 18 giugno 2005, n. 1316). Il Consiglio di Stato ha ammesso in più occasioni che la convivenza sia da intendersi come residenza comune in senso anagrafico (Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2005 e [n. 3830/2001](#)) o come assenza di separazione legale ([Cons. Stato n. 767/2005](#)). Anche dopo la modifica della legge introdotta con la [legge n. 94/2009](#), l'argomentazione sembra solida per i richiedenti la cittadinanza italiana in quanto coniugi di cittadini italiani perché, in tale ipotesi, la questione si pone nei termini previsti dal [d.lgs. 30/2007](#), che non conosce il limite della convivenza, ma solo quello della separazione legale (cfr. [Tribunale Reggio-Emilia decreto 27 dicembre 2008](#)).

La legittimazione a richiedere la cittadinanza per effetto del matrimonio contratto con cittadino italiano presuppone non solo la validità del vincolo di *coniugio* per l'ordinamento italiano, ma anche la trascrizione dell'atto di matrimonio negli appositi registri di stato civile del Comune italiano competente ([art. 6, comma 2, legge n. 91/1992](#)).

Per ciò che concerne il rapporto di *coniugio*, il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992, osservò che presupposto del provvedimento previsto dall'[art. 7 della legge n. 91/1992](#) (e cioè dell'emanazione del D.M. di conferimento della

cittadinanza) è che, in un determinato momento storico, si sia verificato il concorrere delle circostanze di fatto e delle condizioni giuridiche previste dalla legge, cioè che l'apolide o lo straniero sia stato coniugato per tre anni, ovvero per sei mesi (oggi due anni), se residente in Italia, con un cittadino italiano (cfr. Cons. Stato pareri n. 2487/1992 del 30 novembre 1992 e n. 347/1993 del 17 maggio 1993).

Pertanto, a parere del Consiglio di Stato, salvo che sussistano le cause ostative di cui all'[art. 6 comma 1 legge n. 91/1992](#), "le modificazioni sopravvenute a quel momento storico (scioglimento del matrimonio per effetto di divorzio dal coniuge italiano o per effetto di decesso da parte dello stesso; trasferimento all'estero della residenza, -qualora ai fini dell'acquisto della cittadinanza sia fatto valere il requisito della residenza in Italia per sei mesi in costanza di matrimonio- ecc.) sono irrilevanti, ancorchè, in ipotesi, anteriori alla presentazione dell'istanza".

In tale fattispecie, all'autorità amministrativa compete esclusivamente l'accertamento del possesso dei requisiti e l'inesistenza delle cause ostative: una volta che tale accertamento abbia avuto esito favorevole, il provvedimento appare vincolato, anche se per la causa di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) –sussistenza nel caso specifico di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica- sussiste un certo margine di discrezionalità; ma si tratta comunque di una discrezionalità da esercitarsi nella fase dell'accertamento ed in essa si esaurisce.

E' possibile affermare, quindi, che il provvedimento attributivo della cittadinanza in conseguenza del matrimonio rientri nella categoria dell'accertamento costitutivo; i suoi effetti si producono *ex nunc* e non *ex tunc*, ma il presupposto è che, in un determinato momento storico, si sia verificato il concorrere di circostanze di fatto e di diritto previste dalla legge.

La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento del matrimonio non producono l'effetto di far venire meno la cittadinanza già acquisita *iure communicationis*. Si applica [l'art. 128 cod. civ.](#), in base al quale gli effetti del matrimonio valido si producono in favore dei coniugi, fino alla sentenza che pronuncia la nullità, quando il coniuge lo ha contratto in buona fede.

Inoltre, [l'art. 123 cod. civ.](#), in materia di simulazione del matrimonio, prevede che il matrimonio diventi definitivo, non più impugnabile, qualora sia decorso un anno dalla sua celebrazione e nessuno dei coniugi abbia impugnato il matrimonio o qualora vi sia stata effettiva convivenza dopo la celebrazione del matrimonio. Restano inapplicabili all'ipotesi di simulazione l'annullamento assoluto del matrimonio e l'azione del Pubblico Ministero in base all'[art. 125 cod. civ.](#).

Il sospetto o la certezza della simulazione del matrimonio (cioè un matrimonio fittizio accompagnato da un accordo tra i coniugi con i quali essi abbiano convento di non adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti del matrimonio stesso, contratto allo scopo di eludere le norme sull'ingresso e il soggiorno degli stranieri) non possono costituire comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, al fine di rigettare l'istanza diretta all'acquisizione della cittadinanza per *iuris communicatio* (Consiglio di Stato, sezione I, parere n. 1225 del 22 maggio 2002).

Pertanto, la richiesta di ricongiungimento familiare deve essere respinta, se è accertato che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato (art. 29, comma 9 T.U., introdotto dal d. lgs. n. 5/2007 (idi attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare).

Si pone inoltre la questione della rilevanza dell'istituto della riconciliazione, nei procedimenti amministrativi di acquisto della cittadinanza italiana *juris communicatione*. La cessazione *ex nunc* degli effetti della sentenza di separazione avviene nel caso in cui i coniugi manifestino la volontà di ricongiungersi. Tale effetto è ricollegato alla riconciliazione tacita, mediante un comportamento concludente ed incompatibile con lo stato di separazione, ovvero a mezzo di una dichiarazione formale del coniugi è apposta la relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio (art. 157 del [Codice Civile](#); art. 63, comma 1, lett. g del [D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396](#), "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127).

Il Ministero dell'Interno ha affermato di attribuire rilevanza alla sola riconciliazione espressa che, avendo una veste formale, a differenza di quella tacita, vale a far decorrere un nuovo termine *ex art. 5 della legge n. 91/1992* come sopra descritto ([circolare del Ministero dell'Interno n. 6415 del 17 maggio 2011](#) citata). Argomenta il Ministero che la "tacita riconciliazione", ove fosse ammessa per le finalità di cui si tratta, richiederebbe complesse indagini volte a stabilire l'avvio della effettiva ricostituzione del *consortium* familiare, che distoglierebbero dalle attività istituzionali gli Uffici della P.A. coinvolti nel procedimento e si porrebbero in conflitto con il "principio del buon andamento dell'attività amministrativa".

Pertanto, l'amministrazione proseguirà con la trattazione del procedimento solo nei casi in cui risulti intervenuta "l'espressa riconciliazione" ai sensi dell' art. 157 del codice civile. Il *dies a quo* per il computo del periodo temporale utile per la maturazione dei requisiti di legge, dovrà necessariamente coincidere con la data della dichiarazione di riconciliazione, come annotata a margine dell'atto di matrimonio.

In presenza di una asserita riconciliazione di fatto, il Ministero afferma che la domanda sarà dichiarata inammissibile, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza agli interessati ai sensi dell' art. 10 bis della Legge n. 241/90, così come nel caso in cui, risulti che, alla data della "riconciliazione espressa" di cui all' art. 157 cod. civ., iscritta a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell' art. 63 del D.P.R. n. 396/2000, non sia ancora decorso il termine utile previsto dalla legge per la valida presentazione della domanda, ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi ([circolare n. 6415 del 17 maggio 2011](#) citata).

1.3 Decorrenza del termine

Due ipotesi problematiche riguardano la decorrenza del termine di tempo dalla celebrazione del matrimonio che è richiesto ai fini dell'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio.

La prima ipotesi è quella dello straniero coniugato con cittadino italiano che a sua volta abbia acquistato la cittadinanza italiana.

L'[art. 5 della legge n. 91/1992](#) non distingue le ipotesi in cui il termine di due o tre anni dal matrimonio sia iniziato quando il coniuge abbia acquisito la cittadinanza italiana. Pertanto, il termine per la presentazione dell'istanza inizia a decorrere dalla data del matrimonio e non dalla

successiva data di acquisizione della cittadinanza da parte del coniuge italiano (es. in caso di concessione della cittadinanza italiana per lunga residenza in base all'[art. 9 della legge n. 91/1992](#)).

Tuttavia per i coniugi di cittadini che hanno acquisito la cittadinanza per naturalizzazione il Ministero dell'Interno ([circolare del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, n. K 60.1 del 2 novembre 2009](#)) ritiene che il calcolo del termine di due anni di residenza legale in Italia o tre all'estero deve avere inizio dalla data di acquisizione della cittadinanza italiana del coniuge. Tale orientamento però appare illegittimo e potenzialmente discriminatorio, poiché manca di fondamento giuridico e perché si applica soltanto ai coniugi di cittadini italiani naturalizzati, e non anche ai coniugi di cittadini che hanno acquisito la cittadinanza con altre modalità ed analoghi effetti. Infatti la circolare non dà alcuna motivazione circa l'interpretazione restrittiva della norma soltanto per i coniugi stranieri di cittadini naturalizzati italiani, e non anche per quelli di cittadini che hanno acquisito la cittadinanza con altra modalità di acquisizione con effetto *ex nunc* (ad esempio l'elezione o il riacquisto) e poiché soltanto la naturalizzazione attualmente riguarda in massima parte i cittadini extracomunitari, mentre le altre modalità di acquisto risultano praticate da stranieri di origine italiana, l'orientamento ministeriale appare giuridicamente criticabile anche sotto il profilo antidiscriminatorio.

La seconda ipotesi riguarda lo straniero vedovo del cittadino italiano.

In proposito, prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009, in caso di morte del coniuge italiano, il coniuge straniero vedovo poteva comunque ottenere la cittadinanza ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91/1992 (acquisto della cittadinanza per *iuris communicatio*) anche se, al momento dell'istanza, non possedeva più la qualità di coniuge, purché fossero trascorsi tre anni di matrimonio durante il coniugio (Consiglio di Stato, parere del 30.11.1992 n. 2482).

Invece dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 94/2009 è impossibile l'acquisto della cittadinanza allo straniero che sia rimasto vedovo del coniuge italiano dopo la presentazione della domanda: poiché la morte comporta lo scioglimento del matrimonio, lo straniero vedovo perde il requisito della costanza del matrimonio col cittadino italiano alla data del decreto di conferimento della cittadinanza e dunque in mancanza di tale requisito, che può venir meno anche dopo due anni dall'inizio del procedimento, il decreto di conferimento non può essere adottato e perciò l'istanza per il conferimento della cittadinanza deve essere respinta.

1.4 Figli minori e donne straniere coniugate con cittadini italiani prima del 21 aprile 1983

I figli minori acquisiscono in modo automatico la cittadinanza, se convivono con il genitore che la acquisisce o la riacquista ([art. 14 della Legge n. 91/1992](#)).

Le donne straniere coniugate con cittadini italiani prima del 21 aprile 1983 hanno acquisito la cittadinanza in modo automatico, per effetto del matrimonio, in base all'articolo 10 della legge 13 giugno 1912 n. 555, allora vigente.

2. Cause di preclusione

L'acquisto della cittadinanza per matrimonio da parte dello straniero o dell'apolide che ne abbia fatto richiesta e che abbia i citati requisiti di durata del legame matrimoniale col cittadino italiano non è però automatico.

Infatti precludono l'acquisto della cittadinanza ([art. 6 legge n. 91/1992](#)):

a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale: delitti contro la personalità internazionale dello Stato (artt. 241-275 c.p.), contro la personalità interna dello Stato (artt. 276-293 c.p.) e contro i diritti politici del cittadino (art. 294 c.p.);

b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;

c) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.

2.1 Esistenza di condanne

Le circostanze preclusive di cui alle lettere a) e b) operano in caso di sentenze di condanna, le quali comportano un accertamento della responsabilità e un giudizio di colpevolezza. Le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), disposte ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., per il più ampio contenuto accertativo attribuito dalle riforme del 2001 e del 2003, possono essere equiparate alle sentenze di condanna e, almeno in astratto, avere l'effetto di precludere l'acquisizione della cittadinanza ([Cass., Sez. Un. Pen., sent. 29.11/23.5.2006 n. 17781](#) e [n. 17782](#), non massimata; [Cass., Sez. I civ., sent. 11 aprile/22 novembre 2007, n. 24312](#)).

L'accertata esistenza di condanne per i delitti di cui alle lettere a) e b) determina il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza da parte del Ministro dell'Interno, senza la possibilità di riproporla, salvo il caso in cui intervenga la riabilitazione ([art. 8, comma 1, primo periodo legge n. 91/1992](#)).

Ai fini dell'esclusione del diritto alla cittadinanza, si deve fare riferimento alla fattispecie di reato commessa, alla pena edittale e non alla pena concretamente comminata, anche nel caso di cumulo delle condanne (Cons. Stato, sez. IV, sent. 5 agosto 1999, n.1345).

La richiesta di riconoscimento della sentenza straniera di condanna può essere avanzata anche al solo fine di accertare l'esistenza della causa di esclusione prevista dalla legge ([art. 730 cod. proc. pen.](#)). La richiesta spetta al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello del

distretto in cui ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, diverso a seconda delle forme in cui il matrimonio è stato celebrato ([art. 6 comma 2 legge n. 91/1992](#)).

Invece, qualora le sentenze non siano definitive o comunque sia tuttora in corso il procedimento penale per i citati reati, il procedimento amministrativo sulla richiesta di cittadinanza resta sospeso ([art. 6, comma 4 L. n. 91/1992](#)). In proposito si veda il successivo par. 4.5.

2.2 Riabilitazione

La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna.

Il procedimento di riabilitazione, non rientrando fra i casi previsti dall'articolo 6, comma 4, della Legge n. 91/1992, non può comportare alcuna sospensione del divieto di riproporre la richiesta di acquisizione della cittadinanza, che pertanto permane fino a quando diventi definitiva la pronuncia di riabilitazione. Fino alla pronuncia di riabilitazione, pertanto, sono da ritenersi sussistenti le cause preclusive all'acquisto della cittadinanza previste dall'art. 6 comma 1, lettere a) e b).

2.3 Sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica

La verifica della sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza dello Stato comporta l'esercizio di un potere discrezionale (discrezionalità tecnica, con riferimento al potere di valutare l'assenza di pericoli per la sicurezza pubblica).

La valutazione prescinde da eventuali condanne e da circostanze penalmente rilevanti indicate in una sentenza e può fare riferimento a rapporti dei servizi di sicurezza.

L'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza avviene su conforme parere del Consiglio di Stato ([Art. 6 c. 1 lett. c\) Legge n. 91/1992](#)).

Si tratta di uno dei pochi casi in cui il parere del Consiglio di Stato non soltanto è obbligatorio, ma è anche vincolante: più esattamente, nel procedimento di conferimento della cittadinanza per matrimonio, il parere del Consiglio di Stato di solito non deve essere richiesto, mentre esso è richiesto sulle istanze di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 n. 91/1992, trattandosi di ipotesi in cui il potere dell'autorità ministeriale è senz'altro più discrezionale. Allorché, invece, il Ministero ravvisi che l'accoglimento della domanda di conferimento della cittadinanza italiana in favore del coniuge straniero del cittadino italiano sia impedito soltanto da motivi inerenti la sicurezza della Repubblica, occorre che, prima del rigetto, il Ministero presenti al Consiglio di Stato un'apposita richiesta motivata di parere sull'ipotizzato provvedimento di rigetto. In tale ipotesi, il rigetto dell'istanza per motivi di sicurezza della Repubblica può avvenire soltanto se il Consiglio di Stato abbia espresso parere favorevole sul rigetto e purché la motivazione del provvedimento di rigetto sia quella indicata nella richiesta di parere e/o sia strettamente connessa con il parere espresso dal Consiglio di Stato.

Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato “per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno condotto gli accertamenti”, la motivazione alla base del provvedimento può legittimamente omettere l'indicazione delle specifiche circostanze inerenti alla pubblica sicurezza che hanno indotto l'Amministrazione a rigettare l'istanza di acquisizione della cittadinanza ([Cons. Stato, sez. VI, sentenze 19 luglio 2005, n. 3841; 3 ottobre 2007, n. 5103; 29 luglio 2008, n. 3783](#)), anche se l'obbligo generale di motivazione di tutti i provvedimenti amministrativi previsto dall'art. 3 della legge n. 241/1990 dovrebbe indurre a rendere note, seppur in via essenziale, la ragione ostativa all'accoglimento della domanda, cioè i fatti o sospetti determinanti il diniego, in modo da consentire all'interessato la loro confutazione (Cfr. [TAR Liguria, Genova, sez. II, 25 ottobre 2007, n. 1845](#)).

Il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano potrà, in questo caso, riproporre l'istanza successivamente, dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento di reiezione ([art. 8, comma 1, secondo periodo legge n. 91/1992](#)).

In ogni caso, il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio è un atto vincolato e non discrezionale, malgrado l'accertamento valutativo insito nella verifica dei rischi per la sicurezza della Repubblica (Cons. Stato, sez. I, parere n. 296/1984).

Infatti, l'acquisto della cittadinanza per matrimonio si configura come diritto soggettivo, subordinato alle condizioni previste dalla legge, mentre si affievolisce ad interesse legittimo in presenza dell'esercizio da parte della pubblica amministrazione del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi ostativi a tale acquisto inerenti alla sicurezza della Repubblica ([Cass., sez. un. 27 gennaio 1995, n. 1000, 7 luglio 1993, n. 7441](#))

Dalla giurisprudenza si ricava che i motivi ostativi inerenti alla sicurezza della Repubblica possono consistere anche in

a) mero sospetto che sia fondato su precisi elementi di fatto indizianti l'appartenenza del richiedente straniero ad organizzazioni di terrorismo internazionale, tra cui l'abituale frequentazione di persone presuntivamente appartenenti a tale organizzazione, sospetto che non può essere confutato dalla mera esistenza di un rapporto di matrimonio con cittadino italiano, né dalla mera genitorialità di minori, né dalla mera stabilità della residenza in Italia (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2000, n. 1978);

b) fatti accertati in un giudizio penale che ha assolto l'interessato per non aver commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato, ma non esclude la rilevanza del fatto in sede extrapenale: fatti che furono esclusi dalla sede giudiziaria potrebbero essere valutati diversamente rispetto a quella data dal magistrato, ma sempre dopo un'adeguata istruttoria, basata su fatti concreti, mentre non potrebbero essere usati fatti che nella loro materialità sono stati esclusi in sede giudiziaria (cfr. [TAR Lazio, sez. Latina n. 259/2005](#)).

La valutazione può riguardare anche il nucleo familiare e le frequentazioni del futuro cittadino, anche sulla base di informazioni delle autorità di pubblica sicurezza, che, qualora fossero negative, integrano *per relationem* la motivazione dell'eventuale provvedimento di diniego, anche qualora non siano state esplicitate nell'atto per motivi di riservatezza ([cons. Stato, sez. VI, 2 novembre 2007, n. 5680/2007](#)).

La valutazione non ha carattere storico, ma attuale e non si tratta di appurare la generica buona condotta di un soggetto ([TAR Lombardia, Milano, sez. I, n. 3139/2004](#)).

Non costituiscono motivo ostativo di per sé sufficiente il mantenimento delle tradizioni culturali, religiose e sodali da parte dello straniero ([TAR Liguria, sez. Genova, sez. II, n. 1845/2007](#)).

Costituiscono motivo ostativo sia le simpatie per movimenti stranieri oltranzisti o rivoluzionari ([TAR Liguria, Genova, sez. II, n. 174/2003](#)), sia una situazione in cui vi sia la frequentazione di membri di organizzazioni terroristiche e il tenore di vita agiato non giustificabile (TAR Lombardia, sez. Brescia n. 654/1996)

3. Presentazione della domanda

3.1 Autorità ricevente

L'autorità competente a ricevere l'istanza è il Prefetto della provincia in cui il richiedente risiede, ai sensi dell'[art. 1, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362 \(Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana\)](#).

Nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, l'istanza deve essere presentata al Commissario del Governo nella Provincia Autonoma di Trento e al Commissario del Governo nella Provincia Autonoma di Bolzano; nella Regione Autonoma Valle d'Aosta, al Presidente della Regione.

Per i richiedenti residenti all'estero, l'istanza deve essere presentata al Consolo italiano competente per lo Stato estero di residenza ([art. 45, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri](#)).

3.2 Redazione della domanda e documentazione da allegare

L'istanza è inoltrata dal richiedente, presentandosi di persona o inviandola per posta, corredata da una copia di un documento di identità rilasciato dalle autorità italiane. Essa deve essere redatta sulla base del modulo allegato alla [circolare del Ministero dell'Interno, n. K.60.1 del 23 dicembre 1994 \(Modulo A\)](#), su carta legale o resa tale con l'apposizione di una marca da bollo di euro 14,62, sottoscritta con firma autenticata dall'autorità ricevente.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti e all'inesistenza delle cause di preclusione previste dalla legge, secondo le prescrizioni regolamentari (alcuni indicati dall'[art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 362/1994](#), altri necessari a dimostrare che il richiedente si trova nelle condizioni previste dall'articolo 5 della legge n. 91/92, secondo quanto dispone l'[art. 4 d.P.R. 572/93](#), nella parte tuttora vigente) e le indicazioni ministeriali contenute nella suddetta circolare n. K.60.1 del 23.12.1994, aggiornate con la recente [circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per i Diritti Civili, La cittadinanza e le Minoranze del 6 agosto 2009 prot. n. 10652](#)).

A seguito dell'entrata in vigore della [legge 15 luglio 2009 n. 94](#), non è ammessa la dimostrazione delle condizioni per l'acquisizione della cittadinanza attraverso l'autocertificazione (art. 1, comma 12, che introduce l'[articolo 9-bis della legge n. 91/1992](#)), anche per i cittadini comunitari, in deroga alle previsioni della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e del regolamento di attuazione ([D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403, art. 5](#)). Perciò all'istanza dell'interessato deve essere allegata, in ogni caso, la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.

Secondo la citata [circolare del Ministero dell'Interno del 6 agosto 2009](#), quest'ultima novità è applicabile anche agli stranieri comunitari, sicché la norma appare di dubbia legittimità costituzionale poiché sembra violare la parità di trattamento prevista dal diritto comunitario per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, il che vale anche in materia di documentazione amministrativa.

Ogni istanza è compilata sull'apposito modello elaborato dal Ministero dell'Interno, sul quale deve essere apposta una marca da bollo da 14,62 euro.

Il modello richiede l'indicazione delle generalità complete del richiedente (inclusa l'indicazione degli ascendenti, del codice fiscale, della residenza, della data di matrimonio, della professione svolta, dei movimenti migratori da e per l'Italia compiuti dopo i 14 anni), del coniuge italiano e degli eventuali figli, nonché la dichiarazione circa i Comuni di residenza anagrafica in Italia, la composizione esatta del nucleo familiare, la cittadinanza italiana del coniuge, la propria posizione giudiziaria (condanne o incensuratezze o riabilitazioni), nonché la dichiarazione di autorizzare le competenti Autorità del proprio Stato di appartenenza o degli Stati esteri di residenza, a rilasciare tutte le informazioni eventualmente richieste, attinenti la propria condotta, personalità, eventuali precedenti e pendenze penali verificatisi durante il suo soggiorno in Patria e all'estero, alle Autorità diplomatico-consolari italiane accreditate presso quello Stato e l'autorizzazione del trattamento dei dati forniti limitatamente al procedimento amministrativo attivato con la domanda secondo le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Alle istanze da presentarsi dopo l'entrata in vigore della [legge n. 94/2009](#) (8 agosto 2009) e a quelle presentate precedentemente, purché da meno di due anni, devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità * ovvero, in caso di documentata impossibilità, attestazione rilasciata dalla Autorità diplomatica o consolare del paese di origine, debitamente tradotta e legalizzata (artt. 21, comma 3, e 22 del [Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396](#)), con la quale si indicano le esatte generalità (prenome, cognome, data e luogo di nascita), nonché paternità e maternità dell'istante;
- 2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza* (relativi ai precedenti penali);
- 3) titolo di soggiorno (copia autenticata);
- 4) atto integrale di matrimonio, cioè estratto dai registri di matrimonio del Comune italiano presso il quale è stato trascritto il relativo atto (non certificato o copia dell'atto di matrimonio);

- 5) certificato di stato di famiglia (in bollo da € 14,62), attestante anche la presenza o meno di figli nati o adottati dai coniugi;
- 6) certificato storico di residenza (in bollo da € 14,62) attestante l'ininterrotta iscrizione anagrafica per il periodo previsto dalla legge;
- 7) certificato di cittadinanza italiana del coniuge (in bollo da € 14,62);
- 8) certificato generale del casellario giudiziale (in bollo da € 14,62) e certificato dei carichi pendenti presso il Tribunale competente per il territorio in relazione alla località di residenza del richiedente (in bollo da € 14,62);
- 9) copia del certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide (se il coniuge non italiano richiedente ha lo status di rifugiato o lo status di apolide);**
- 10) ricevuta di versamento del contributo di € 200,00.

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali e devono essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso, la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

**In mancanza del documento di cui al punto 1), il rifugiato o l'apolide può produrre un atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2), l'interessato può produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

A seguito dell'introduzione delle nuove norme in materia di decertificazione nei rapporti fra Pubblica Amministrazione e privati, entrate in vigore dal 1° gennaio 2012, anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificati relativi agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (articolo 15, comma 1, della [Legge 12 novembre 2011, n. 183](#), recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge di stabilità 2012)", a modifica della disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al [D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445](#)). In materia di acquisizione della cittadinanza non si applicano quindi le norme sulla produzione di certificazioni previste nelle leggi e regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, che fanno eccezione rispetto al regime generale suddetto (art. 3 d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"). Pertanto non è più dovuta la produzione dei certificati attestanti lo stato di famiglia, i luoghi di residenza passata, lo stato di cittadinanza del coniuge, il certificato del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, la copia del certificato dello

status di rifugiato o dello status apolide del coniuge (si veda anche la citata [circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze n. 6415 del 17 maggio 2011](#)).

A tale documentazione nella prassi si aggiunge anche la copia del passaporto (munita di traduzione ufficiale in lingua italiana, ove il documento non contenga indicazioni redatte, oltre che nella lingua originale, anche in lingua inglese o francese), autenticata dalla Rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato che lo ha rilasciato.

Oltre alla documentazione sopra indicata, colui che abbia subito condanne, ma sia stato poi riabilitato, deve allegare l'eventuale sentenza di riabilitazione (art. 683 c.p.p.);

I documenti dello stato civile e le firme dei documenti formati da autorità straniera, per essere validamente presentati all'Autorità competente in Italia, devono esseri legalizzati e tradotti, secondo quanto prevedono gli [artt. 21, comma 3, e 22 d.P.R. 396/2000](#) e gli artt. 30 e seguenti [decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 \(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa\)](#). Invece i documenti presentati al Consolo italiano all'estero, se provenienti dallo stesso Stato, devono essere legalizzati e tradotti dalla stessa autorità ricevente.

Sono esenti da legalizzazione gli atti rilasciati dagli Stati che hanno aderito a convenzioni multilaterali di cui è parte l'Italia, finalizzate all'abolizione della legalizzazione.

I documenti redatti in lingua diversa da quella italiana, o in diverso formato da quello plurilingue, previsto da convenzioni internazionali di cui è parte l'Italia, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. La traduzione valida deve essere fatta in una delle seguenti forme ([circolare Ministero dell'Interno, K.60.1 23 dicembre 1994](#); [art. 22 d.P.R. 396/2000](#)):

- traduzione redatta dall'Autorità consolare dello Stato estero rilasciante l'atto, accreditata presso il Governo italiano o presso lo Stato Estero che ha rilasciato il certificato; oppure
- traduzione redatta da un perito traduttore, diverso dall'interessato, oggetto di giuramento di corrispondenza al riconosciuto dal Consolato Italiano competente per il territorio da cui l'atto proviene e certificata dal Consolato stesso; oppure
- traduzione redatta da un perito traduttore, diverso dall'interessato, ed asseverata presso la Cancelleria del Tribunale competente per territorio;oppure
- (per gli atti dello stato civile) traduzione redatta da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile la conformità al testo straniero.

3.3 Contributo per la presentazione della domanda

L'atto della presentazione della domanda è soggetto al pagamento di un contributo di importo pari a 200 euro. Il gettito derivante da tale contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'Interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti di competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. ([art. 9-bis, commi 2 e 3 legge n. 91/1992](#), introdotto dalla legge n. 94/2009).

Il versamento del contributo si effettua su un conto corrente postale n. 809020 appositamente istituito presso Poste italiane e intestato a "Ministero dell'interno DLCI- cittadinanza", mediante bollettini (mod. 451) distribuiti anche presso le Prefetture - Uffici territoriali del Governo oppure, se l'istanza è presentata all'estero, mediante bonifico estero o circuito europeo delle organizzazioni postali ([circ. Min. interno prot. 0011501 del 9 settembre 2009](#)).

3.4 Istanze presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009

Alle istanze già presentate ed ancora in istruttoria per le quali, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni normative introdotte dalla legge n. 94/2009, risulti decorso il termine biennale per la conclusione del procedimento ([art. 8 comma 2 legge n. 91/1992](#)), deve essere applicata la normativa vigente al momento della presentazione della domanda, essendo già maturata la posizione di diritto soggettivo dell'istante (cfr. [circolare Ministero dell'Interno 6 agosto 2009](#) "istanze per matrimonio", punto A). Per conseguenza, la domanda non deve essere integrata con documentazione aggiuntiva, rispetto a quella già prodotta.

4. Procedura

4.1 Ricezione dell'istanza

L'autorità riceve l'istanza e l'ufficio competente appone il timbro datario a documentazione del momento dal quale decorre il termine per la definizione del procedimento ([art. 8 c. 2 Legge n. 91/1992](#); [art. 3 d.P.R. n. 362/1994](#)).

L'autorità ricevente inserisce sempre nella comunicazione di avvio del procedimento agli interessati il numero di classifica della pratica (K10/K10C). Tale numero è infatti indispensabile agli utenti per la registrazione nel Sistema di consultazione on-line, che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha attivato dal 5 luglio 2010 per l'accesso alle informazioni sullo stato di avanzamento della propria domanda (si vedano le circolari del Ministero dell'Interno n. K60.1 del 24 giugno 2009 e n. 6415 del 17 maggio 2011 citata).

L'autorità ricevente trasmette immediatamente copia dell'istanza al Ministero dell'Interno ed, entro trenta giorni dalla presentazione, inoltra al Ministero la relativa documentazione con le proprie osservazioni. L'invio può avvenire anche per via telematica, segnalando eventuali carenze dei presupposti legittimanti la proposizione della domanda.

4.2. Incompletezza o irregolarità della domanda o della documentazione - inammissibilità

Entro trenta giorni, l'autorità invita il richiedente ad integrare e regolarizzare la domanda o la documentazione incomplete o irregolari, dando le opportune indicazioni. I termini del procedimento restano interrotti fino all'adempimento ([art. 2 d.P.R. 362/1994](#)).

Una volta che l'interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l'autorità inoltra al Ministero la relativa documentazione con le proprie osservazioni. Qualora l'adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l'autorità dichiara inammissibile l'istanza, con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato ed al Ministero.

Ulteriori indicazioni procedurali sono contenute nella [circolare Ministero dell'Interno, Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, Servizio Cittadinanza, Affari Speciali e Patrimoniali -Divisione Cittadinanza n. K.60.1/86 7 Novembre 1996](#).

Nei casi in cui difformità fossero riscontrate tra la documentazione rilasciata dalle Autorità del Paese di origine e quella rilasciata dalle Autorità italiane, l'interessato dovrà essere invitato a provvedere alla necessaria rettifica della documentazione italiana, in conformità alle generalità risultanti dalla documentazione straniera, entro un termine ragionevole di tempo assegnatogli (almeno 4 mesi). Il riferimento è alle generalità desumibili dalla documentazione straniera prodotta (atto originale di nascita, passaporto, certificato penale del paese d'origine e/o di successiva eventuale residenza), determinate in base alla legge nazionale dell'istante ([art. 24, c. 1, legge 31 maggio 1995, n. 218](#)).

A tali generalità dovranno essere dunque conformi quelle contenute negli atti rilasciati dalle nostre autorità (residenza, matrimonio, permesso soggiorno, stato famiglia, certificati dei carichi pendenti e del casellario giudiziale).

L'atto di nascita mancante per comprovata impossibilità di reperimento non potrà essere sostituito con una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo quanto previsto in via ordinaria dal [Regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 \(Ordinamento dello stato civile\)](#), come previsto dall'[art. 3 d.P.R. 445/2000](#), anche quando l'istante è cittadino comunitario ([art. 9-bis Legge n. 91/1992](#)). L'interessato dovrà pertanto produrre un atto sostitutivo emanato dall'Autorità competente del luogo di origine, debitamente legalizzato e tradotto.

Per gli ordinamenti in cui non è prevista la certificazione e viene rilasciato un unico atto di nascita da valere all'estero, l'Ufficio ricevente potrà riprodurre l'atto e autenticarne la copia da

produrre in sostituzione all'originale ([artt. 18 e seguenti d.P.R. n. 445/2000](#); [circolare Ministero dell'Interno n. K.60.1 del 7.11.1996](#)).

Discordanze gravi e insanabili riguardanti le generalità contenute nei documenti formati all'estero dalle competenti Autorità straniere (nascita, penale, passaporto) determinano l'Autorità ricevente ad emettere una **dichiarazione di inammissibilità** dell'istanza con provvedimento motivato, dandone comunicazione all'interessato e al Ministero dell'Interno.

4.3 Invio dell'istanza al Ministero dell'Interno

Se l'istanza è completa, l'invio dell'originale con la prescritta documentazione allegata deve essere effettuato entro trenta giorni ovvero, entro la stessa data, occorre evidenziare eventuali carenze o irregolarità.

L'autorità ricevente deve inviare anche le proprie osservazioni, entro lo stesso termine di trenta giorni, redatte sulla base delle risultanze delle autorità di pubblica sicurezza sul conto del richiedente, ovvero dedotte da colloqui ai quali non può essere invitato liberamente l'istante, al fine di meglio riscontrare il concorrere degli elementi tali da configurare l'esistenza di una legittima aspirazione al mutamento della cittadinanza di origine o comunque all'acquisto della cittadinanza italiana. In tali osservazioni sono evidenziate le informazioni elencate nella [Circolare del Ministero dell'Interno 7 novembre 1996](#):

a) livello di assimilazione della cultura e integrazione nell'ambiente nazionale da parte del soggetto; grado di conoscenza della lingua italiana e dei principi fondamentali cui si ispira il nostro ordinamento;

b) composizione della famiglia dell'istante e grado di integrazione nella società italiana con particolare riferimento al coniuge, all'attività lavorativa svolta dai componenti maggiorenni e al regolare adempimento dei correlati obblighi tributari e contributivi in genere; notizie circa i figli minori facenti parte del nucleo familiare, con riguardo all'osservanza degli obblighi scolastici previsti per legge; specificazione circa l'eventuale richiesta di naturalizzazione italiana proposta da parte di taluno dei componenti la famiglia dell'istante.

4.4 Termine per la definizione negativa del procedimento

Il termine perentorio per la definizione del procedimento è di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, oltre il quale l'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza è preclusa ([art. 3 d.P.R. 362/1994](#), [art. 8 c. 2 l. 91/1992](#)).

Nel termine è compreso il parere della Rappresentanza diplomatico o consolare e quello del Ministero degli affari esteri, da rendere in 120 giorni, mentre non sono compresi i 15 giorni stabiliti dall'art. 8 del regolamento di attuazione della legge n. 91/1992, per la notifica del provvedimento di conferimento della cittadinanza ([D. Min. interno 18 aprile 2000, n. 142](#)).

[Cass., Sez. Un., sent. 7 luglio 1993 n. 7441](#), precisa che, siccome la normativa in materia di cittadinanza, per quanto riguarda i cittadini stranieri coniugi di cittadini italiani, prevede un termine entro il quale lo Stato può far valere le eventuali circostanze ostative, cioè le condizioni che potrebbero impedire la concessione della cittadinanza (gravi condanne penali, pericolosità per la sicurezza dello Stato), trascorso detto termine, lo Stato non può più rifiutare la concessione della cittadinanza.

Peraltro, prima delle modifiche apportate dalla [legge n. 94/2009](#), la giurisprudenza in proposito era stata piuttosto complessa. Si ritiene infatti che il diniego possa comunque essere disposto anche dopo la scadenza di quel termine, qualora si scoprono circostanze ostative che prima erano ignote (p.es. una sentenza di condanna pronunciata in un altro Stato) ovvero si scopra la falsità di taluno dei documenti allegati alla domanda.

In ogni caso, poiché la legge n. 94/2009 ha modificato la [legge n. 91/1992](#) prevedendo che il matrimonio deve perdurare fino al momento dell'adozione del provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana, deve ritenersi che la separazione tra i coniugi, lo scioglimento o l'annullamento del matrimonio pronunciati prima di quella data comportino comunque il diniego dell'istanza.

4.5. Sospensione del procedimento

Il Ministero dell'Interno può disporre la **sospensione del procedimento** sull'istanza di acquisizione della cittadinanza

a) nelle ipotesi in cui sia stata promossa l'azione penale nei confronti del richiedente per uno dei reati che precludono l'acquisizione della cittadinanza, fino a comunicazione della sentenza definitiva, ovvero

b) in caso di richiesta di riconoscimento della sentenza estera di condanna per uno dei reati previsti dalla legge (art. 6 c. 4 legge n. 91/1992) e il termine è sospeso per tutta la durata del procedimento di riconoscimento. La sospensione opera per le azioni penali o le azioni di riconoscimento delle sentenze straniere siano state promosse dopo la presentazione dell'istanza. Per quelle che sono avvenute prima, opera la preclusione e ne consegue la legittima reiezione della domanda.

La sospensione interrompe il decorso del termine biennale previsto dall'art. 8, comma 2, Legge n. 91/1992, oltre il quale è preclusa l'emanazione del decreto di rigetto dell'istanza. La pendenza del procedimento giudiziale è il presupposto per disporre la sospensione a cura del Ministero dell'Interno. Quest'ultima ha inizio con la formale richiesta dello stesso di avviare la procedura finalizzata all'acquisizione della copia della sentenza straniera da far riconoscere ([art. 6, comma 1, d.P.R. n. 572/1993](#)).

L'assoluzione dell'imputato o il mancato riconoscimento della sentenza straniera può determinare la riassunzione del procedimento e l'adozione del decreto di conferimento della cittadinanza. La condanna definitiva o il riconoscimento della sentenza straniera comportano la reiezione dell'istanza ([art. 8 Legge n. 91/1992](#)). Prima dell'adozione del provvedimento di rigetto, l'Amministrazione deve comunicare il preavviso al richiedente ed assegnare un termine per le sue

osservazioni, con effetto sospensivo del procedimento, fino allo spirare dei 10 giorni del termine assegnato ([art. 10-bis, legge n. 241/1990](#)).

4.6. Provvedimento di conferimento della cittadinanza e giuramento

Il decreto del Ministero dell'Interno che conferisce la cittadinanza al coniuge di cittadino italiano è trasmesso all'Autorità che ha ricevuto la domanda. Quest'ultima effettua la notificazione entro il termine di quindici giorni ([art. 7 l. 91/1992](#), [art. 4 d.P.R. n. 362/1994](#)).

Pur non trattandosi di un conferimento della cittadinanza per concessione, può essere richiesta la prestazione di un giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato (Consiglio Stato, Adunanza Generale del 17 maggio 1993 n. 44; [art. 10 della legge n. 91/1992](#)).

Il richiedente può prestare giuramento entro il termine di sei mesi davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza, ovvero all'Autorità diplomatica o consolare italiana competente per la località straniera di residenza (art. 7 d.P.R. n. 572/1993). Il giuramento è conforme alla [formula n. 81 del decreto del Ministro dell'Interno 5 aprile 2002 \(Approvazione delle formule per la redazione degli atti dello stato civile nel periodo antecedente l'informatizzazione degli archivi dello stato civile\)](#). Dalla data del giuramento decorre l'acquisizione della cittadinanza. Gli effetti della decisione si producono *ex nunc*, sebbene il presupposto dell'accertamento del diritto del coniuge alla cittadinanza è che si sia verificato il concorso di circostanze di fatto e di condizioni giuridiche previste dalla legge (Cons. Stato, parere 30 novembre 1992, n. 2482).

Il decreto del Ministero Interno è trasmesso al Consolato e da questi al Comune italiano competente per trascrizione del decreto, con menzione del giuramento e allegazione del relativo verbale ([art. 16 d.P.R. n. 572/1993](#); [art. 26 d.P.R. n. 396/2000](#)).

L'istante conserva la cittadinanza di origine, a meno che la legge dello stato di provenienza non preveda altrimenti. Il cognome della donna, riconosciuta cittadina italiana, è registrato secondo quanto dispone la legge dello Stato (art. 19 c. 2, secondo periodo, [legge 31 maggio 1995, n. 218](#)).

4.7. Rigetto dell'istanza

Il **decreto di rigetto dell'istanza**, per mancanza dei requisiti previsti dall'articolo 5 o per l'esistenza di cause di preclusione ai sensi dell'articolo 6 della Legge, può essere adottato entro due anni dalla presentazione della domanda corredata dalla documentazione necessaria. Nel caso di diniego per ragioni inerenti alla sicurezza pubblica, l'istanza respinta può essere presentata dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento (art. 8, legge n. 91/1992).

5. Mezzi di tutela contro i provvedimenti di diniego del conferimento della cittadinanza

I provvedimenti delle autorità competenti per il procedimento di acquisizione della cittadinanza per matrimonio sono impugnabili con ricorsi amministrativi e/o con ricorsi giurisdizionali, davanti al giudice amministrativo o davanti al giudice ordinario, a seconda dei casi, secondo le regole generali della giustizia amministrativa ed i principi elaborati dalla giurisprudenza.

A) nell'ipotesi in cui si controverta della sussistenza di fatti impeditivi ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) e c) legge n. 91/1992 il richiedente può agire presso il giudice ordinario per il riconoscimento del diritto soggettivo all'acquisto della cittadinanza

B) l'eventuale provvedimento emanato ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. c) legge n. 91/1992 può essere impugnato di fronte al giudice ordinario, mentre se il decreto di rigetto dell'istanza interviene dopo 2 anni o a quella data non si sia emanato alcun decreto, competente è il giudice ordinario che può riconoscere l'intervenuta cittadinanza, anche disapplicando il provvedimento amministrativo di diniego ([Cass., sez. un., 27 gennaio 1995, n. 1000](#)).

5.1. Giurisdizione del giudice amministrativo

Rientrano nell'ambito di cognizione del giudice amministrativo i ricorsi contro i provvedimenti che comportano l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica, che ostino al riconoscimento della cittadinanza italiana del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano. In tali ipotesi, il diritto soggettivo del richiedente di acquisire la cittadinanza affievolisce a interesse legittimo. Perciò le controversie riguardanti l'applicazione dell'art. 6 comma 1, lett. c), l. 5 febbraio 1992 n. 91, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo ([Cons. Stato, sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1891](#); [Cons. Stato sez. IV, 22 marzo 2007 n. 1355](#); [Sez. VI, 11 agosto 2005, n. 4334](#); sez. IV, 15 dicembre 2000, n. 6707).

5.2 Giurisdizione del giudice ordinario

Al di fuori della tale ipotesi di esercizio del potere discrezionale di valutare l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza dello Stato, sussiste il diritto soggettivo alla emanazione del decreto di riconoscimento della cittadinanza per il richiedente. Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario al fine di dichiarare, previa verifica dei necessari requisiti, che il coniuge è cittadino italiano ([Cass., Sez. un. Civ., sentenze 7 luglio 1993, n. 7441](#) e [27 gennaio 1995, n. 1000](#); [T.A.R. Lazio, sez. II Quater, 28 marzo 2007, n. 2727](#)).

6. Potere di revoca del decreto di conferimento della cittadinanza italiana

La legge non consente la revoca del decreto di conferimento della cittadinanza italiana per circostanze sopravvenute ([Cons. Stato, sez. VI, sent. 3 ottobre 2007, n. 5103](#) fra le pronunce più recenti).

Invece, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione ravvisi l'esistenza di cause ostative anteriori, essa può esercitare il potere di revoca del provvedimento illegittimo *ab origine*.

Infatti la [circolare del Ministero dell'Interno- Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione – Direzione centrale dei diritti civili, le minoranze e la cittadinanza, del 7 ottobre 2009, n. 13074](#) dispone che qualora gli ufficiali di stato civile o le autorità diplomatico-consolari venissero a conoscenza di una separazione o di un divorzio intervenuti tra i coniugi prima della data di adozione del decreto, ma non ancora annotati e trascritti a quel momento, essi devono comunicarlo alla Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'Interno per la revoca del decreto di conferimento della cittadinanza.

La Corte di Cassazione ha invece negato l'ammissibilità della revoca dello status di cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della repubblica, ancorché preesistenti, avendo il coniuge acquisito, a due anni dall'istanza, un vero e proprio diritto soggettivo alla cittadinanza ([Cass., Sezioni Unite civili, sentenze 7 luglio 1993, n. 7441](#) e [27 gennaio 1995, n. 1000](#); [Cons. Stato, sezione VI, sent. 11 agosto 2005, n. 4334](#)).